

# STUDIO PICCO

CONSULENZA TRIBUTARIA - DEL LAVORO - REVISIONE CONTABILE

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Codice fiscale e partita I.V.A. 01177950993

Genova, 22 febbraio 2022

**CIRCOLARE N. 17/2022**

Alle aziende assistite

Loro indirizzi

**OGGETTO: Scadenza stampa libri contabili.**

Si ricorda che, **entro la fine del corrente mese di febbraio**, le aziende dovranno provvedere alla stampa dei libri contabili per quanto riguarda la contabilità dell'anno 2020. (relativamente agli esercizi coincidenti con l'anno solare). Infatti, il termine per la stampa è previsto entro tre mesi dalla data di scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno in questione. (per il 2020 è stata il 30 novembre 2021). I registri contabili da stampare sono i seguenti:

- Libro giornale;
- Libro inventari;
- Registro cespiti ammortizzabili;
- Registri Iva.
- Schede di mastro
- Registro schede di contabilità di magazzino (per i soggetti tenuti a tale contabilità).

Sul Libro giornale e sul libro inventari dovrà essere apposta la marca da bollo di euro 16,00 (euro 32,00 per le società di persone e le imprese individuali) per ogni 100 fogli o frazioni di cento fogli utilizzata. Ovviamente la data sulla marca da bollo non dovrà essere successiva alla scadenza della stampa. L'imposta di bollo può essere versata, entro il termine, anche con modello F23, sezione ufficio APD e codice tributo 458T.

Per gli altri libri o registri non è richiesta la bollatura.

Tutti i registri devono risultare intestati e numerati progressivamente su ogni foglio.

Il termine di cui sopra vale anche per coloro che procedono alla conservazioni sostitutiva in forma digitale dei libri e registri, i quali entro la data di scadenza dovranno effettuare, con le modalità previste di cui al DM 17 giugno 2014, la memorizzazione dei registri applicando la marca temporale, da non confondersi con l'imposta di bollo, che doveva essere invece versata, sempre per i libri o registri per cui è prescritta, entro 120 giorni dalla scadenza dell'esercizio (per il 2020 il 30 aprile 2021) mediante modello F24 (codice tributo 2501) nelle misure di cui sopra di euro 16,00 o euro 32,00, rapportate anziché a 100 fogli a 2.500 righe o frazione di 2500 righe.

Si ricorda anche che, a seguito delle modifiche legislative intervenute nell'anno 2019, è possibile memorizzare solo su supporto elettronico i libri senza stamparli e senza procedere alla loro conservazione sostitutiva. (*comma 4 quater articolo 7 DL 354/94*) In tale caso gli stessi devono essere stampati in caso di accesso a richiesta degli organi verificatori ed in loro presenza. Per tale conservazione l'imposta di bollo va versata con le misure, modalità e termini previsti per la conservazione sostitutiva in forma digitale.

Pur essendo quest'ultima modalità di conservazione (cioè la memorizzazione senza stampa, che si ribadisce è diversa dalla conservazione sostitutiva) ammessa dalla legge, si ritiene che la stessa possa creare complicazioni per quanto riguarda l'utilizzo dei libri e registri per finalità diverse da quelle tributarie (ad esempio per estratti per decreti ingiuntivi etc.). Pertanto, si consiglia comunque la stampa dei libri o la conservazione sostitutiva in forma digitale, provvedendo eventualmente alla memorizzazione solo per quanto riguarda le schede di mastro e la contabilità di magazzino.

A disposizione per chiarimenti e approfondimenti

Cordiali saluti.

**STUDIO PICCO**  
  
A horizontal line is drawn below the signature.